



COMUNE DI NEROLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

**Regolamento comunale di Polizia
Mortuaria e per i servizi e per le
concessioni cimiteriali**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06-06-2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Riferimenti Normativi

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Competenze

Art. 5 - Responsabilità

Art. 6 - Servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Depositi di osservazione ed obitori

Art. 8 - Depositi

Capo III - Trasporti funebri – Riti religiosi

Art. 9 – Trasporto funebre

Art. 10 – Trasporto resti ossei, ceneri, resti mortali

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

Art. 11 - Cimitero

Art. 12 - Disposizioni generali - Vigilanza

Capo II - Inumazione e tumulazione

Art. 13 - Inumazione

Art. 14 - Tumulazione

Art. 15 - Tumulazione provvisoria

Capo III - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 16 - Esumazioni ordinarie

Art. 17 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 18 - Esumazione straordinaria

Art. 19 - Estumulazioni

Art. 20 - Raccolta dei resti ossei

Art. 21 - Rifiuti cimiteriali

Art. 22 - Disponibilità dei materiali

Capo IV - Cremazione

Art. 23 - Cremazione

Art. 24 - Urne cinerarie

Capo V – Norme di comportamento cimiteri

Art. 25 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

Art. 26 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Art. 27 - Divieti di attività commerciali

- Art. 28 - Riti funebri
- Art. 29 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle lapidi
- Art. 30 - Fiori ed arbusti

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 31 - Concessioni per sepolture private
- Art. 32 - Durata, decorrenza e scadenza delle concessioni
- Art. 33 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private
- Art. 34 - Criteri di assegnazione
- Art. 35 – Modalità di assegnazione
- Art. 36 – Cellette ossario
- Art. 37 – Cellette cinerarie
- Art. 38 - Programmazione delle concessioni dei loculi
- Art. 39 – Atto di concessione
- Art. 40 – Divieto di concessione
- Art. 41 – Concessioni – aventi diritto all’uso di cappelle ed edicole di famiglia

Capo II - Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 42- Revoca
- Art. 43 - Decadenza
- Art. 44 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 45 – Estinzione
- Art. 46 - Rinuncia

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese

- Art. 47 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l’esecuzione di lavori
- Art. 48 - Esecuzione opere ed accesso al cimitero

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

- Art. 49 – Luci votive
- Art. 50 - Scadenzario delle concessioni

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

- Art. 51 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 52 - Concessioni pregresse
- Art. 53- Tariffe
- Art. 54 – Gestione e manutenzione
- Art. 55 – Responsabilità per danni
- Art. 56 – Disposizioni finali
- Art. 57 – Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione in ambito comunale, intendendosi per tali quelli relativi a: trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché la loro vigilanza, costruzione di sepolcri privati e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle Leggi Sanitarie*”, del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 “*Ordinamento dello stato civile*”, del D.P.R. n°285 del 10/09/1990 e ss.mm.ii “*Regolamento di Polizia Mortuaria*”, delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001 “*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*”, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 e del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003 “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*”.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - **Aree cimiteriali:** superfici che vengono concesse per la costruzione, da parte dei concessionari, di cappelle cimiteriali, la cui realizzazione deve essere fatta nel modo e nella norma tecnica indicata e prescritta dal Comune con proprio oggetto.
 - **Attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto della salma, inteso come trasferimento della stessa dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
 - **Auto funebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
 - **Autopsia:** accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - **Avente diritto alla cessione:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - **Bara o cassa:** cofano destinato a contenere un cadavere;

- **Cadavere:** si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
- **Camera mortuaria o deposito mortuario:** luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **Casa funeraria:** struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre,
- **Cassone di avvolgimento in zinco:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;
- **Ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **Cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **Cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **Colombario o loculo:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;
- **Concessione cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **Contenitore di resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali;
- **Cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **Decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- **Deposito provvisorio:** sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- **Dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **Edicole cimiteriali:** piccola costruzione di culto composta da loculi, ossari e cinerari destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti;
- **Esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo o resti mortali:** trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a dieci e venti anni;
- **Estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **Estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;

- **Estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- **Estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **Esumazione:** dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;
- **Esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **Esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **Feretro:** insieme della bara e della salma ivi contenuto;
- **Crematorio:** struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **Fossa:** buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **Gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **Imbalsamazione:** trattamento inteso a conservare inalterato il cadavere;
- **Impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **Incaricato del trasporto:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- **Inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- **Nicchia cineraria:** vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
- **Obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **Operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **Ossario:** vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- **Ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **Parti anatomiche riconoscibili:** gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- **Resti mortali:** esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi;
- **Resti ossei od ossa:** risultato della scheletrizzazione di un cadavere;

- **Revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **Sala del commiato:** struttura pubblica o privata, realizzata e gestita per ricevere e tenere in custodia il feretro chiuso per l'esposizione ai dolenti e lo svolgimento dei riti di commiato;
- **Salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- **Sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **Spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **Tanatocosmesi e tanatoprassi:** trattamento estetico dei cadaveri prima delle esequie e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **Tomba collettiva o familiare:** sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- **Traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **Trasporto funebre:** trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- **Tumulazione:** sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- **Urna cineraria:** contenitore di ceneri.

Articolo 4 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono svolte dal Responsabile del Servizio competente.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 5 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi o a persone, ne risponde sia civilmente che penalmente.

Articolo 6 - Servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.
2. Sono gratuite le inumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salva rivalsa in quest'ultimo caso dell'Amministrazione comunale. In tali casi è gratuita anche l'esumazione ordinaria eseguita d'ufficio.
3. Sono servizi gratuiti anche la deposizione di ceneri e resti ossei in ossario/cinerario comune, qualora siano riferiti a defunto indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salva rivalsa in quest'ultimo caso dell'Amministrazione comunale.
4. Lo stato di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai servizi sociali del Comune.
5. La situazione di disinteresse si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, entro sette giorni dal decesso o dalla cremazione.
6. Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado.

Articolo 7 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il presente Regolamento è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Presso i competenti uffici comunali sono a disposizione degli utenti:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) eventuale elenco di campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) eventuale elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) eventuale elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
3. L'orario di apertura e chiusura del cimitero è affisso presso i cancelli di accesso al Cimitero e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Capo II

Depositi di osservazione ed obitori

Articolo 8 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Cimitero comunale non è attualmente provvisto di obitorio o deposito di osservazione. A tale scopo il Comune può stipulare convenzioni con strutture in possesso dei requisiti di legge.

Capo III

Trasporti funebri – Riti religiosi

Articolo 9 – Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico a tutti gli effetti di legge. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal DPR n. 285 del 10/09/1990, dal Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, dai vigenti regolamenti di igiene e dalle norme del presente regolamento.
2. Il trasporto funebre all'interno del Comune, volto al trasferimento della salma dal luogo del decesso o dall'obitorio al luogo per la celebrazione del rito funebre ed il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione, dovrà seguire il percorso più breve.
3. Salvo casi di forza maggiore, nessuna altra sosta è consentita. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Nell'eventualità della prevista partecipazione numerosa di persone, il Comando di Polizia Locale dovrà intervenire per gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione della circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 10 - Trasporto di resti ossei, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalle normative vigenti.

TITOLO II CIMITERI

Capo I

Cimiteri

Articolo 11 - Cimitero

1. Ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede a tutte le attività e servizi di cui al presente regolamento nel Cimitero Comunale sito a Nerola.
2. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri viene demandato alla Giunta comunale, che adoterà specifica deliberazione.

Articolo 12 - Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali norme regionali.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, sono riservate al personale autorizzato.
4. Competono esclusivamente al Comune di Nerola le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui alla normativa vigente, ovvero da operatore economico affidatario o concessionario del servizio, laddove esternalizzato.
5. All'interno del cimitero è possibile prevede un'area destinata al seppellimento di salme e alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a comunità

straniere.

Capo II

Inumazione e tumulazione

Articolo 13 - Inumazione

1. Il tempo ordinario di inumazione comune è di **10 anni**.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno leggera ed essere sepolto in fossa separata dalle altre;
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo funerario.
4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico dei richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui al D.P.R. 285/90.

Articolo 14 - Tumulazione

1. Il tempo ordinario di tumulazione è di **35 anni**.
2. Per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie collocate in opere murarie, loculi o cripte, assegnate dal Comune o costruite dai concessionari di aree che ne facciano richiesta.
3. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali e consenso scritto dell'assegnatario della concessione o degli aventi diritto. Le spese di traslazione/collocazione sono a carico del richiedente.

Articolo 15 - Tumulazione provvisoria

1. E' ammessa la tumulazione provvisoria, in attesa di tumulazione definitiva.
2. La tumulazione provvisoria in loculi dati in concessione ha carattere straordinario e deve essere autorizzata dal Sindaco.
3. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) autorizzata dal Sindaco, a seguito di fondati motivi;
 - b) durata non superiore a due anni;
 - c) stipula regolare atto;
 - d) versamento canone di concessione, calcolato in base alle tariffe stabilite con atto di Giunta Comunale, parametrato per ogni mese di concessione.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune e ad addebitarne le spese all'interessato.
5. In caso di carenza di loculi da assegnare, è consentita la restituzione al Comune di Nerola di un loculo precedentemente assegnato, al fine di garantire la tumulazione provvisoria nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Acquisizione, in via provvisoria, dal Comune di Nerola al solo fine di garantire il diritto alla tumulazione provvisoria e, in deroga dal termine di cui al precedente articolo 15 comma 3 lettera b), fino al perdurare del periodo di carenza.
 - b) Il concessionario, che in via provvisoria restituisce il loculo al Comune di Nerola, conserva il pieno diritto della concessione del loculo assegnato. Resta a carico del Comune di Nerola la traslazione delle salme provvisoriamente tumulate nei loculi oggetto di precedente concessione.

- c) Obbligo per l'assegnatario della tumulazione provvisoria della salma, al pagamento del loculo di un importo pari 50% del costo vigente al momento della tumulazione. La restante parte dovrà essere versata al momento dell'assegnazione del loculo definitivo.
- d) È data altresì facoltà al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado, dell'assegnatario della tumulazione provvisoria, di prenotare il loculo di nuova realizzazione, nel caso in cui gli stessi fossero in corso di costruzione nel momento del decesso. In questo caso, il richiedente dovrà impegnarsi ad effettuare il versamento dell'importo totale nella misura prevista, in sostituzione del pagamento di cui al comma 5 lettera c) del presente articolo.

Capo III

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 16 - Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e dal D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.

Articolo 17 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Gli uffici competenti individuano le salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dal Settore competente e saranno comunicate, con congruo anticipo, alle persone che hanno presentato la domanda di inumazione o comunque agli aventi causa.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione per un periodo di ulteriori 5 anni (ridotti a 2 qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti).
5. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

Articolo 18 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale.
2. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
3. Non si può dar luogo ad esumazioni straordinarie nei mesi compresi tra maggio e settembre.
4. Le esumazioni straordinarie debbono, comunque, essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario competente o di personale tecnico da questa delegato.
5. Quando accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 19 - Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni **ordinarie** quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a **35 anni**.
3. Le estumulazioni **straordinarie** possono essere eseguite anche prima dello scadere dei trentacinque anni della concessione nei seguenti casi:
 - 3.1. su ordine dell'Autorità Giudiziaria
 - 3.2. su richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura. Le relative spese sono a carico del richiedente.
4. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario competente o di personale tecnico da questa delegato.
5. Può essere autorizzata in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede possa essere effettuato senza pregiudizio per la salute pubblica.
6. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Nel caso in cui i resti mortali non siano completamente mineralizzati, saranno lasciati nel loculo per ulteriori cinque anni (ridotti a 2 qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti).

Articolo 20 - Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata e/o celletta - ossario, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.
4. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 21 – Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali e devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

Articolo 22 - Disponibilità dei materiali

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano presso la sede comunale per un periodo di 12 mesi, inviando comunicazione agli aventi causa, ove noti.

4. Qualora questi eventuali oggetti non venissero reclamati entro il termine, questi potranno entrare nel patrimonio disponibile del Comune.
5. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con specifica documentazione, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
6. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
7. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
8. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo IV Cremazione

Articolo 23 - Cremazione

1. La cremazione dei cadaveri deve essere effettuata in impianti di cremazione autorizzati dal Prefetto, sentito il medico provinciale.
2. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Articolo 24 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e previo pagamento della concessione, le urne contenenti le ceneri possono essere tumulate all'interno del Cimitero in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. La durata della concessione della nicchia è pari a **35 anni**.
4. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un'unica nicchia, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio e previo il consenso scritto dell'assegnatario della concessione o degli aventi diritto.
5. L'inumazione dell'urna cineraria è possibile solo se questa è di materiale biodegradabile e tale da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
6. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni.
7. Le urne possono essere consegnate al soggetto affidatario (affidamento). La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
8. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, il soggetto affidatario richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
 - i dati anagrafici e la residenza;

- il luogo di effettiva conservazione;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione della residenza;
 - la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell'urna e della possibilità dell'Amministrazione Comunale di effettuare controlli.
9. Le autorizzazioni all'affidamento sono registrate a cura dell'Ufficio Stato Civile, in apposito registro.
 10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Capo V

Norme di comportamento cimiteri

Articolo 25 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dalla Giunta. Per comprovati motivi, può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita ai cimiteri fuori dell'orario stabilito da parte del Servizio competente.
2. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Solo in casi eccezionali, l'ufficio competente può autorizzare l'entrata di veicoli.
3. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto funebre e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
4. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, ai marciapiedi, alle piantagioni ecc. Essi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e devono sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
5. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
 - Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione;
 - A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 26 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e nella fattispecie:
 - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
 - Introdurre oggetti irriverenti;
 - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
 - Consumare cibi e bevande;
 - Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - Danneggiare e deturpare manufatti o edifici;
 - Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
 - Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari);
 - Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio, nonché dei familiari interessati;
 - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;

- Svolgere qualsiasi attività commerciale.
- 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono a tutte le aree immediatamente adiacenti al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
- 3. Chiunque adottasse, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 27 - Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario e l'offerta di servizi.

Articolo 28 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso, non inferiore ai 5 giorni, al Responsabile del servizio.

Articolo 29 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle lapidi.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
3. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo forme, misure, colore e materiali conformi al carattere del cimitero.
4. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
5. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso dei Cimiteri, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
6. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 30 - Fiori ed arbusti

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. In mancanza, il personale comunale addetto provvederà a rimuovere e smaltire i suddetti ornamenti.

TITOLO III

CONCESSIONI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 31 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o dall'operatore individuato, in caso di esternalizzazione.

Le concessioni in uso dei manufatti riguardano:

- Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.);
- Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale.

4. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "*inter vivos*", né per disposizione testamentaria.

7. L'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione;
- L'inizio e la fine della concessione;
- La durata;
- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e;
- Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte;
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

8. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

9. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

10. Qualora il concessionario di un loculo comunale trasferisca la salma ivi contenuta in una sepoltura privata, ha l'obbligo di restituire all'Amministrazione comunale il loculo reso libero.

Articolo 32 – Durata, decorrenza e scadenza delle concessioni

1. Le concessioni sono sempre temporanee ed hanno durata:

- di anni 10 per le inumazioni;
- di anni 35 per loculi, sarcofagi e nicchie;
- di anni 90 per le aree e le edicole cimiteriali.

2. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

3. L'ufficio comunale di competenza provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione cimiteriale, che potrà essere rinnovata per eguale periodo prima della scadenza della concessione cimiteriale.

4. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dal D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, ovvero tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.

5. Allo scadere della concessione dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale provvederà ad eseguire l'inumazione della salma, per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.
6. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.

Articolo 33 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 4° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.
2. Tra gli ascendenti sono, altresì, compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
3. Il Comune determina il diritto di sepolcro non cedibile a terzi in nessuna modalità tranne che al Comune stesso.
4. Il diritto suddetto è trasmissibile, inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
5. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in mancanza, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dal decesso del primo concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
6. In mancanza di tale modifica, l'anzidetta designazione sarà fatta in via definitiva dal Comune.

Articolo 34 - Criteri di assegnazione

1. La concessione in uso delle sepolture individuali (loculi, ossari, cinerari...) non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. La concessione *post mortem* è rilasciata dal Comune a seguito del decesso della persona cui è destinata.
3. Le concessioni di *loculi cimiteriali e nicchie cinerarie*, in applicazione del presente Regolamento, è limitata:
 - a) alle persone che alla data del decesso abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Nerola;
 - b) alle persone che, sebbene non residenti a Nerola alla data del decesso, abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni;
 - c) alle persone decedute che, pur non essendo mai state residenti nel Comune di Nerola, siano legati da rapporto di parentela sino al terzo grado o di affinità sino al secondo grado a persone che siano residenti nel Comune di Nerola;
 - d) alle persone decedute che, pur non essendo mai state residenti nel Comune di Nerola, siano legate da rapporti di parentela sino al secondo grado o di affinità sino al primo grado a persone che abbiano avuto la residenza a Nerola per un periodo di tempo non inferiore a quindici anni;
 - e) ai coniugi dei soggetti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) che comunque abbiano compiuto i settantacinque anni di età al momento della richiesta.
4. Le richieste non rientranti nelle fattispecie sopra riferite saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto di particolari motivi affettivi, di prestigio, di lustro e delle benemerienze, nonché della disponibilità dei loculi.
5. Le concessioni di *aree e edicole cimiteriali*, in applicazione del presente Regolamento, è limitata:

- a) alle persone residenti nel Comune di Nerola
 - b) alle persone nate nel Comune di Nerola;
 - c) alle persone che, sebbene non residenti a Nerola, abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
6. Nel caso di cui al precedente comma, la concessione è subordinata al permesso edilizio richiesto dalla disciplina di settore. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo e comunque successivamente al nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 7. Per la costruzione delle tombe di famiglia si dovrà fare riferimento al progetto di “*cappella tipo*” approvato con D.C.C. n. 17 del 04-04-1998 e D.G.C. n. 34 del 04-05-2000.
 8. Alla stessa concessione di cui al punto 5 possono essere interessate anche più famiglie. In questo caso, dall'atto della concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione ed occupazione e la responsabilità solidale.

Articolo 35 – Modalità di assegnazione

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
2. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture in loculi hanno luogo, di norma, solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili, tenendo conto delle diverse tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
3. Nella tariffa di concessione non è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal concessionario. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione ed in osservanza delle disposizioni normative comunali. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le scritte, le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
4. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, di permettere le prenotazioni delle concessioni. L'assegnazione in prenotazione avverrà, per la percentuale o il numero indicato dall'Amministrazione comunale nel provvedimento di cui al comma precedente, con libertà di scelta degli interessati. Nel provvedimento di cui sopra, l'Amministrazione Comunale indicherà i termini entro cui potranno essere presentate tali domande di prenotazione.
5. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il primo grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi (se disponibili), previa richiesta scritta di un familiare e pagamento dell'importo dovuto, nonché dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione, con i costi di traslazione a carico del richiedente.

Articolo 36 - Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in celletta ossario o in loculi cimiteriali.
3. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Articolo 37 - Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie. A questo fine possono essere utilizzate le cellette ossario o i loculi cimiteriali, che possono essere fruiti fino a capienza esaurita.

Articolo 38 – Programmazione delle concessioni dei loculi

1. La Giunta Comunale verificherà annualmente, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

Articolo 39 – Atto di concessione

1. Le concessioni cimiteriali di cui al presente regolamento vengono rilasciate, a seguito di domanda, dal Responsabile del Settore competente del Comune di Nerola e saranno formalizzate con scrittura privata, registrata nelle forme di legge a carico del richiedente in caso d'uso.
2. Il rilascio della concessione consente al privato concessionario di utilizzare l'oggetto della concessione per un periodo prestabilito, che varia a seconda del tipo richiesto e concesso.
3. Le concessioni di loculi e nicchie cinerarie sono rilasciate solo se esiste disponibilità al momento della richiesta.

Articolo 40 – Divieto di concessione

1. Le concessioni cimiteriali non possono essere rilasciate:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. E' fatto assoluto divieto di cedere e/o vendere a terzi la concessione da parte degli assegnatari.
3. Il Responsabile del Settore competente determina l'eventuale diniego, con atto motivato e notificato agli interessati nei termini di legge.

Articolo 41 – Concessioni – Aveni diritto all'uso di cappelle ed edicole di famiglie

1. Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia. In particolare, si fa riferimento alla discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. Si intendono far parte del gruppo familiare il coniuge del titolare e i coniugi dei discendenti, anche legati da unione civile, e gli ascendenti del titolare.
2. È, altresì, consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi di fatto con gli aventi diritto, o conviventi per almeno 3 anni, su documentata e motivata richiesta, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della concessione agli altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
3. I titolari per successione, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.
4. Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Capo II

Revoca, decadenza, estinzione, rinuncia

Articolo 42 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione

Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Il Responsabile del Servizio incaricato, nei casi previsti al comma 1 del presente articolo, procede alla revoca della concessione, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati con specifico provvedimento, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, almeno 30 giorni prima, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 43 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando non si proceda al pagamento della concessione dell'importo stabilito dalla Giunta Comunale;
 - b) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione e cremazione;
 - c) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) Quando non si sia provveduto alla presentazione della richiesta di concessione edilizia per la costruzione di edicole di famiglia entro 90 giorni dalla firma del contratto di assegnazione dell'area, ovvero non vengano rispettati i termini prefissati per la costruzione di dette opere;
 - f) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 35 anni;
 - g) Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - h) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

Articolo 44 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del

caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 45 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dal D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 46- Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando:
 - a) la sepoltura non è stata occupata da salma
 - b) essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa annua residua al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi. La Tariffa da considerare si intende quella in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma pari al 25% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. Il Comune ha inoltre facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di sepolture private, con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. E' inoltre facoltà del Comune accettare la rinuncia a concessione in uso, della durata di 99 anni o perpetua, di manufatti costruiti dal Comune per sepolture private, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessioni, rinuncianti, il rimborso di una somma:

 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto

della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo utilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese

Articolo 47- Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione al Servizio competente.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei soli giorni feriali. Per particolari esigenze potranno essere autorizzati dal Servizio competente anche nei giorni festivi.
3. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 48 - Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Spetta al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre o autorizzare l'intervento di privati imprenditori e/o operatori economici, in possesso dei requisiti, ed in conformità alle vigenti leggi in materia.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 49 – Luci votive

1. L'impianto di luci votive è affidato in appalto.
2. Le operazioni di allaccio di luci votive all'impianto sono previste nel capitolato d'appalto speciale dell'affidamento.

Articolo 50 - Schedario delle concessioni

1. Presso l'Ufficio competente dovrà essere istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 51 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Articolo 52 - Concessioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880 e DPR 21/10/1975 n.803 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'“immemorabile”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base di registri, repertori, schedari e supportate da autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 rese dagli interessati.

Articolo 53 – Tariffe

1. Le tariffe delle concessioni vengono fissate dalla Giunta Comunale.
2. Le concessioni saranno rilasciate con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
3. La Giunta Comunale differenzia la tariffa relativa al costo di concessione dei loculi cimiteriali, tenuto conto delle diverse file e del requisito della residenza nel Comune di Nerola, prevedendo un adeguamento in aumento nei confronti dei non residenti rispetto alla tariffa prevista per i residenti.

Articolo 54 – Gestione e Manutenzione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare, per la gestione dei servizi, la manutenzione, le opere di ampliamento nonché per la realizzazione delle varie tipologie di strutture (loculi, urne, cappelle ecc...), con tutte le attività connesse alla loro funzionalità, fruibilità ed accessibilità, un operatore economico tramite le procedure previste dal D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.
2. Gli operatori economici affidatari del servizio di gestione e manutenzione sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, in loro concessione.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, si rimanda a quanto prescritto nello specifico capitolato d'appalto.

Articolo 55 – Responsabilità per danni

1. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti e/o visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Articolo 56 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 57 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla Delibera di approvazione, è pubblicato nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente – Atti generali” del sito istituzionale.